



# Scuola di Diritto Avanzato

Direttore scientifico: **Luigi VIOLA**

**OverLex**.com  
PORTALE GIURIDICO

22.12.2015

## ESAME AVVOCATO 2015

### **SECONDA TRACCIA DI DIRITTO CIVILE (15.12.2015)**

*Tizio di professione commercialista viene contattato da un agente assicurativo della compagnia Alfa che gli propone di stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità professionale contenente fra l'altro la clausola di copertura di tutte le richieste di risarcimento dei danni presentate per la prima volta all'assicurato nel periodo di assicurazione anche per fatti anteriori alla stipula. In epoca successiva alla stipula del contratto, Tizio riceve da Caio una domanda giudiziale di risarcimento dei danni derivanti da un presunto illecito professionale risalente ad epoca anteriore alla stipula stessa. Tizio si costituisce in giudizio e, dopo aver contestato la fondatezza dell'avversa pretesa, chiede ed ottiene l'autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia Alfa. Il giudice di primo grado, ritenuta la sussistenza dell'illecito professionale, condanna Tizio al risarcimento del relativo danno e respinge la domanda di garanzia spiegata nei confronti di Alfa, affermando la nullità della clausola sopra richiamata in quanto contrastante con il principio generale secondo cui l'alea coperta dalla garanzia deve riguardare un evento futuro e incerto.*

*Tizio si reca dunque da un legale e, dopo aver esposto i fatti come sopra detti, precisa che al momento della stipula del contratto di assicurazione non era a conoscenza nè del presunto illecito contestatogli e dei relativi effetti dannosi, nè dell'intenzione del danneggiato di richiederne il risarcimento. Il candidato, assunto le vesti del legale di Tizio, rediga parere motivato nel quale, premessi brevi cenni sulle caratteristiche dei contratti aleatori, illustri le questioni sottese al caso in esame.*

### **Possibile soluzione schematica di Luigi VIOLA**

*I contratti aleatori sono negozi giuridici nei quali è presente una componente di rischio; solitamente il rischio diviene parte essenziale del contratto, confluendo nella causa in concreto.*

*Il contratto può essere aleatorio per volontà delle parti oppure per natura giuridica (ad esempio nel caso di contratto di assicurazione).*

*Nel caso in esame si pone un problema di validità della clausola (c.d. claims*

made), inserita in un contratto di assicurazione, che prevede la "copertura di tutte le richieste di risarcimento dei danni presentate per la prima volta all'assicurato nel periodo di assicurazione anche per fatti anteriori alla stipula). Tale clausola è nulla perché in contrasto "con il principio generale secondo cui l'alea coperta dalla garanzia deve riguardare un evento futuro e incerto", come affermato dal giudice di primo grado, oppure è valida?

Si ritiene di optare per la validità, così che Tizio potrà impugnare la sentenza di primo grado, sussistendo almeno una ragionevole probabilità di accoglimento ex art. 348 bis c.p.c.

A favore della validità, depongono i seguenti rilievi:

-sussiste l'alea relativamente ad un evento futuro ed incerto; difatti, questa è data dalla possibilità che l'assicurato abbia commesso comportamenti colposi in passato pur non avendo ricevuto domande risarcitorie; esattamente, è futuro ed incerto perché Tizio, al momento della conclusione del contratto di assicurazione con la compagnia Alfa, non è a conoscenza né "del presunto illecito contestatogli e dei relativi effetti dannosi, né dell'intenzione del danneggiato di richiederne il risarcimento";

-l'art. 1917 comma 1 c.c., laddove prevede una limitazione temporale con l'inciso "fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione" è derogabile, alla luce del principio di libertà negoziale ex art. 1322 c.c.; non osta a tale derogabilità quanto scritto all'art. 1932 c.c. perché quest'ultimo si riferisce, *expressis verbis*, solo ai commi 3 e 4 dell'art. 1917 c.c. e non anche al comma 1;

-la compagnia assicuratrice Alfa è comunque tutelata, potendo, se del caso, far valere gli artt. 1892-1893 c.c.;

-neanche è predicabile l'eventuale vessatorietà, ex art. 1341 c.c., perché nel caso l'evento rilevante è considerato oggetto e non condizione.

Alla luce dei rilievi indicati, confortati dalla giurisprudenza, la sentenza di primo grado non appare pienamente condivisibile, con la conseguenza di poter ragionevolmente procedere ad impugnazione, se ancora nei termini.